



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Struttura di missione ZES



Agenzia Nazionale
per l'Amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e
confiscati alla criminalità organizzata

ACCORDO DI COLLABORAZIONE EX ART. 15 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241,

tra

la **Presidenza del Consiglio dei ministri - Struttura di missione ZES** (di seguito, anche “*Struttura*” o “*Struttura di missione*”), con sede in via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma, nella persona del Coordinatore, avv. Giuseppe Romano,

e

l'**Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata** (di seguito, anche “*Agenzia*”), con sede in via del Quirinale, 28 - 00187 Roma, nella persona del Direttore, prefetto Maria Rosaria Laganà;

di seguito denominate le “*Parti*” e, singolarmente, la “*Parte*”.

VISTO l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ai sensi del quale le pubbliche amministrazioni e i soggetti ad esse equiparati possono concludere accordi tra loro per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune e che, per tali accordi, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 11, commi 2 e 3, della medesima legge;

VISTO il decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, recante “*Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione*” e, in particolare, l'articolo 9 che istituisce la Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica, ricomprendente i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna;

VISTO l'articolo 10, comma 2, del decreto-legge n. 124 del 2023 che istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Struttura di missione ZES;

VISTO l'articolo 13 del citato decreto-legge che istituisce lo sportello unico digitale ZES per le

pe

di

attività produttive nella ZES unica, denominato S.U.D. ZES, e stabilisce la sua competenza in relazione ai seguenti procedimenti:

- a) procedimenti amministrativi inerenti alle attività economiche e produttive di beni e servizi e a tutti i procedimenti amministrativi concernenti la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi;
- b) procedimenti amministrativi riguardanti l'intervento edilizio produttivo, compresi gli interventi di trasformazione del territorio ad iniziativa privata e gli interventi sugli edifici esistenti e quelli necessari alla realizzazione, modifica ed esercizio di attività produttiva;
- c) procedimenti amministrativi riguardanti la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione di strutture dedicate ad eventi sportivi o eventi culturali di pubblico spettacolo;

VISTO l'articolo 14 del medesimo decreto-legge, che disciplina il procedimento per il rilascio, da parte della Struttura di missione ZES, dell'autorizzazione unica, per progetti di soggetti pubblici o privati inerenti alle attività economiche ovvero all'insediamento di attività industriali, produttive e logistiche all'interno della ZES unica;

VISTO il successivo articolo 15, comma 5, a mente del quale *“La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominati e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto”*, con la precisazione che *“Ove necessario, essa costituisce variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell'intervento”*;

VISTO il decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2010, n. 50, oggi abrogato e confluito nel decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (c.d. Codice antimafia), recante *“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”*, che istituisce l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata quale ente con personalità giuridica di diritto pubblico, dotato di autonomia organizzativa e contabile e posto sotto la vigilanza del Ministro dell'interno;

VISTO, in particolare, l'articolo 110, comma 2, del decreto legislativo n. 159 del 2011, che attribuisce all'Agenzia, tra gli altri, i seguenti compiti: *“d) amministrazione e destinazione, ai sensi dell'articolo 38, dei beni confiscati, dal provvedimento di confisca emesso dalla corte di appello, in*

esito del procedimento di prevenzione di cui al libro I, titolo III; e) amministrazione, dal provvedimento di confisca emesso dalla corte di appello nonché di sequestro o confisca emesso dal giudice dell'esecuzione, e destinazione dei beni confiscati, per i delitti di cui a g l i articoli 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, nonché dei beni definitivamente confiscati dal giudice dell'esecuzione; f) adozione di iniziative e di provvedimenti necessari per la tempestiva assegnazione e destinazione dei beni confiscati, anche attraverso la nomina, ove necessario, di commissari ad acta”;

VISTO l'articolo 112 del richiamato decreto legislativo, che, nel delineare le attribuzioni degli organi dell'Agenzia, prevede, al comma 2, che essa adotti *“i provvedimenti di destinazione dei beni confiscati per le prioritarie finalità istituzionali e sociali”;*

VISTO l'articolo 48 del citato decreto legislativo, che disciplina la destinazione dei beni e delle somme confiscate e, in particolare, i commi 3, 8, 8-bis e 15-ter, che disciplinano, nello specifico, la destinazione dei beni immobili e dei beni aziendali;

VISTO il comma 5 del medesimo articolo, che, al secondo periodo, prevede che *“Qualora l'immobile si trovi nelle condizioni previste per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria, l'acquirente dovrà presentare la relativa domanda entro centoventi giorni dal perfezionamento dell'atto di vendita”;*

VISTO l'articolo 51, comma 3-ter, secondo il quale *“ai fini del perseguimento delle proprie finalità istituzionali, l'Agenzia può richiedere, senza oneri, i provvedimenti di sanatoria, consentiti dalle vigenti disposizioni di legge delle opere realizzate sui beni immobili che siano stati oggetto di confisca definitiva”;*

VISTO, inoltre, l'articolo 112, comma 4, lettera g), che attribuisce all'Agenzia, con delibera del Consiglio direttivo, il potere di richiedere la modifica della destinazione d'uso del bene confiscato, in funzione della valorizzazione dello stesso o del suo utilizzo per finalità istituzionali o sociali, anche in deroga agli strumenti urbanistici;

CONSIDERATE le politiche di sviluppo economico e di crescita del Mezzogiorno che, grazie ad un approccio organico, integrato e coerente e nell'ambito di un quadro razionale e di lungo periodo, si propongono di facilitare le decisioni delle imprese e dei soggetti pubblici riguardo alla loro localizzazione;

CONSIDERATA la necessità di rafforzare gli *asset* esistenti e di creare nuove opportunità per le imprese nel Mezzogiorno, grazie ad uno spazio, quello della ZES unica, in grado di rappresentare un'offerta di investimento diversificata e competitiva, che sappia mettere in risalto i multiformi aspetti del capitale territoriale del Mezzogiorno, attuale e potenziale, proponendo agli investitori una più ampia gamma di possibilità di investimento;

CONSIDERATA l'opportunità di potenziare l'azione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, anche attraverso uno stabile raccordo con le amministrazioni interessate, così da assicurare l'efficace amministrazione e destinazione dei beni confiscati alle organizzazioni mafiose e da garantire un rapido utilizzo di tali beni;

CONSIDERATA l'esigenza di favorire la nascita e la crescita di imprese operanti per il perseguimento degli interessi generali e delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale (c.d. imprese sociali) e, più in generale, dei soggetti operanti nell'ambito del c.d. terzo settore e di agevolarne l'insediamento nell'area della ZES unica;

CONSIDERATO l'obiettivo di promuovere la diffusione e il rafforzamento dell'economia, in particolar modo di quella culturale, creativa e sociale, e al contempo di sviluppare e rafforzare le iniziative di reimpiego dei beni sottratti alla criminalità organizzata;

CONSIDERATO l'obiettivo di garantire la restituzione dei beni alla collettività danneggiata dalle mafie e di favorire il ripristino della legalità, anche con riferimento alla regolarità urbanistica dei beni immobili, tramite la riduzione dei tempi e la semplificazione delle modalità previste per il rilascio dei provvedimenti di sanatoria, nel rispetto dei limiti consentiti dalla legislazione vigente;

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Richiamo delle premesse)

Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nel presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale di questo accordo.



Articolo 2

(Oggetto e finalità)

Con il presente accordo, nel rispetto della reciproca autonomia e dei rispettivi fini istituzionali, le Parti intendono instaurare un rapporto di collaborazione per garantire la sollecita restituzione alla collettività dei beni confiscati definitivamente alla criminalità organizzata, attraverso gli strumenti di semplificazione offerti dalla ZES unica.

La sinergia tra l'Agenzia e la Struttura di missione contribuisce a rafforzare la presenza delle istituzioni garanti della legalità sul territorio, attraverso la promozione, la valorizzazione dei beni confiscati e il loro utilizzo per finalità istituzionali, economiche e sociali a beneficio della collettività.

L'utilizzo degli strumenti di semplificazione offerti dalla ZES unica si svolge nel rispetto della vigente normativa di riferimento e, in particolare, dei limiti territoriali e di quelli in materia di soggetti proponenti, nonché tenendo conto degli ambiti di applicazione previsti dalla medesima normativa.

Articolo 3

(Ambito di collaborazione)

Le Parti, ciascuna per quanto di propria competenza, al fine di meglio conseguire gli scopi sottesi al menzionato Accordo, assumono i seguenti impegni:

- a) instaurare un rapporto di leale collaborazione, anche mediante la convocazione di appositi tavoli tecnici di confronto, allo scopo di adottare le iniziative e i provvedimenti necessari per la tempestiva assegnazione e destinazione dei beni confiscati di cui all'articolo 48 del decreto legislativo n. 159 del 2011;
- b) assicurare la massima celerità del procedimento amministrativo di cui agli articoli 14 e 15 del decreto-legge n. 124 del 2023, riguardanti interventi sui beni immobili di cui all'articolo 48, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ove compatibili con le finalità sociali ovvero economiche di cui al citato comma 3 e avviati su istanza dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, degli enti territoriali e dei soggetti assegnatari;
- c) svolgere azioni di coordinamento, vigilanza e monitoraggio, al fine di garantire la continuità delle attività oggetto del presente Accordo e il pieno raggiungimento degli obiettivi prefissati;
- d) favorire l'effettivo e costante scambio di dati e informazioni fra le Parti, allo scopo di rendere

più efficace l'azione delle Parti;

Articolo 4

(Durata, rinnovo, recesso e modifiche)

Il presente Accordo è valido per un periodo di due anni a far data dalla sua sottoscrizione.

Ciascuna delle Parti può recedere anticipatamente dal presente Accordo, previa comunicazione scritta, da inviarsi con un preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni a mezzo posta elettronica certificata, restando esclusa qualsiasi reciproca pretesa a titolo di indennizzo e/o risarcimento a causa di tale recesso. In tal caso, deve essere garantita la conclusione delle attività già approvate alla data di comunicazione del recesso.

Eventuali modifiche del presente Accordo dovranno essere concordate per iscritto ed entreranno in vigore dopo la sottoscrizione di ciascuna delle parti.

Articolo 5

(Informazione e pubblicità)

Le Parti concordano di dare un'adeguata visibilità al presente Accordo, mediante l'adozione di forme e strumenti di comunicazione concordati e adeguati ai pertinenti livelli territoriali.

Le Parti possono promuovere piani di comunicazione relativi agli obiettivi, alla realizzazione e ai risultati del presente Accordo congiuntamente o singolarmente e nell'ambito di proprie iniziative di comunicazione, con preventiva informazione dell'altra Parte.

Articolo 6

(Clausola di invarianza finanziaria)

Dall'attuazione del presente Accordo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico delle Parti. Ai partecipanti alle attività di cui al presente Accordo non spetta alcun compenso, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato.

Le Parti si impegnano a mettere a disposizione il proprio *know how*, le risorse non economiche e le proprie strutture al fine della realizzazione degli obiettivi fissati nel presente Accordo.



Articolo 7

(Trattamento dei dati personali)

Ai fini dell'instaurazione e dell'esecuzione del presente Accordo, le Parti, in qualità di titolari autonomi, sia nei confronti dell'altro titolare, che nei confronti dei soggetti cui i dati personali trattati si riferiscono, si impegnano a rispettare quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR"), dal decreto legislativo n. 196 del 2003, dal decreto legislativo n. 101 del 2018 e dai provvedimenti dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali.

Letto, approvato e sottoscritto

Roma, data di apposizione dell'ultima firma digitale

Alla presenza

del Sig. SOTTOSEGRETARIO DI STATO

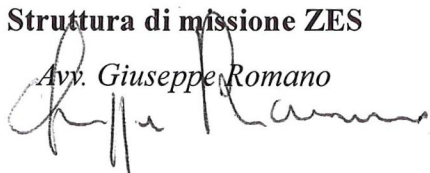
con delega ai Beni confiscati

On.le Wanda Ferro

Il Coordinatore della

Struttura di missione ZES

Avv. Giuseppe Romano



Il Direttore della

Agenzia nazionale per l'amministrazione e

la destinazione dei beni sequestrati e

confiscati alla criminalità organizzata

Pref. Maria Rosaria Laganà



